



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9

del 30.1.2007

O G G E T T O

Giudice di Pace di Molfetta. Chiamata in causa del Comune di Molfetta nel giudizio instaurato dalla ditta ORMANT c/ ASL BA2 per risarcimento danni subiti dopo impatto con cane. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno trenta del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Camero Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 19.01.2007 è stato notificato all'Ente atto di citazione in giudizio all'udienza del 5 febbraio p.v. dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta promosso dalla USL BA2 che chiama in causa il Comune di Molfetta quale terzo interessato al giudizio originariamente introdotto dalla ditta "ORMANT di Eredi Cosentino s.n.c." contro l'ASL ritenuta responsabile dei danni procurati all'autovettura di proprietà quantificati in €2.250,53 a seguito del sinistro avvenuto il giorno 23.11.2005 alle ore 24,00 lungo la SS 16-bis con direzione di marcia verso molfetta quando l'auto impattava contro un cane che si immetteva sulla carreggiata;
- in data 30.11.2005 il legale della succitata ditta aveva fatto istanza risarcitoria all'Ente che, nonostante il riscontro di rito da parte dell'Ufficio, non aveva più avuto seguito;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9 in data 25.01.2007 del funzionario dell'U.A. Affari Legali che, esprimendosi in ordine alla valutazione di natura tecnica in merito al ricorso de quo (giusta provvedimento n. 11747 dell'11.03.05 del Dirigente del Settore AA.GG.), riservando, comunque, alla competenza della Giunta Comunale la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina del legale di fiducia, propone la costituzione in giudizio per le seguenti considerazioni:

a)- l'assoluta infondatezza e pretestuosità della domanda così come proposta: l'avversa pretesa in punto di fatto si appalesa priva di fondamento ed assolutamente generica, atteso che la somma di cui s'invoca il pagamento oltre ad essere spropositata nel quantum, che s'impugna e contesta rispetto all'entità del presunto danno, non è supportata da alcun conforto documentale e probatorio. Né peraltro si pregia di dimostrare l'effettiva dinamica del sinistro al fine di individuare correttamente il nesso eziologico tra danni lamentati e l'imputabilità all'ente responsabile per l'accadimento occorso. Tanto per chiarire se vera fosse la circostanza della presenza di un cane predefinito "randagio" sulla strada statale l'attore avrebbe comunque l'onere di dimostrare che invece che il cane non fosse di affezione e, quindi, di proprietà di alcuno (mediante anche la semplice individuazione di un collare o di un microchip) e pertanto meramente "vagante" il che potrebbe introdurre elementi nuovi di responsabilità a carico dell'effettivo proprietario dell'animale investito il quale, per non aver rispettato l'onere della vigilanza per essere il detentore, potrebbe essere validamente chiamato a rispondere del danno asseritamene occorso all'attore;

b)- l'evento si assume realizzatosi lungo la SS 16-bis che è strada statale, non comunale, pertanto di competenza, responsabilità e gestione dell'ANAS, su cui cioè il Comune nulla può essendo esclusa la sua proprietà e competenza in merito, per cui la responsabilità per il caso di specie è da addebitarsi all'ANAS, comunque, allo Stato come ha, fra l'altro, statuito il Giudice di Pace di Bari Avv. Vito Tridente in una sua recente sentenza;

c)- in subordine, individuare la solidarietà dell'Ente con l'ASL;

Ritenuto, recependo le considerazioni del prefato funzionario che rendono evidente la non attribuibilità all'Ente della responsabilità dell'accaduto, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla ASL BA2 per chiamata di terzo, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso e, a tal fine, di affidare la difesa processuale all'Avv. Alessandro Capursi, da Molfetta;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Alessandro Capursi, con studio in Molfetta, alla via Q. Sella n.13, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio civile instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dalla ASL BA2 per chiamata in causa di terzo dei confronti del Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa, autorizzando il medesimo professionista a chiamare a sua volta in causa lo Stato.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla

tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico applicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.

- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.